

REGOLAMENTO STUDENTI UDITORI

Nell'ottica della prevenzione della dispersione scolastica , il Liceo Artistico Statale "Via di Ripetta" intende venire incontro alle esigenze di orientamento degli utenti, permettendo un'esperienza di scolarizzazione, e/o offrendo opportunità di sostegno e orientamento sussidiario agli studenti che intendono prepararsi per gli esami integrativi e di idoneità o di Stato (anche come privatisti) nell'istituto.

ART. 1 – PRINCIPI GENERALI

La scuola, in via eccezionale, e previa valutazione dei casi, dà la possibilità di iscrizione come studenti uditori ai corsi per le classi del secondo biennio e quinto anno dell'istituto per coloro che siano in possesso dei requisiti previsti per l'ammissione della scuola stessa o siano in possesso di un titolo di studio idoneo, e/o che intendono iscriversi all'Istituto nell'anno scolastico successivo.

ART. 2 – CONDIZIONI E REQUISITI

Per essere ammessi come uditori è necessario essere ritirati dalla scuola frequentata in precedenza o aver assolto l'obbligo scolastico secondo la vigente normativa. Lo studente in possesso dei requisiti può essere ammesso, anche nel corso dell'anno scolastico, alla frequenza della classe richiesta in qualità di uditore.

L'ammissione alle lezioni è tuttavia subordinata all'approvazione del Consiglio di Classe interessato.

Il Dirigente, sentito il Coordinatore di classe, tenuto conto della capienza delle aule e di ogni altro elemento che possa ostare all'accettazione della stessa (presenza di parenti tra il personale docente, incompatibilità ambientale e altri conflitti di interesse), dispone, esercitando il proprio potere discrezionale, l'ammissione o la non ammissione dello studente uditore. E' prevista la presenza di non più di un uditore per classe.

Non è ammessa la frequenza di "uditori" provenienti dall'Istituto, salvo casi particolari valutati dal Dirigente Scolastico, sentito il Consiglio di Classe.

L'"uditore" fa domanda su un modello prestampato della scuola.

L'"uditore" deve versare la quota aggiuntiva (da non ritenersi volontaria) richiesta dalla scuola per l'estensione della assicurazione per infortuni dell'anno scolastico in corso.

L'"uditore" riceve un cartellino di riconoscimento dall'ufficio didattica, è identificato dall'Istituto per l'anno scolastico in corso come "uditore" e inserito nel "Registro degli uditori" nell'anno corrente.

L'"uditore" non potrà frequentare più del 50% dell'orario curricolare di lezione.

L'"uditore" per partecipare alle attività di laboratorio previste nel curriculum scolastico dovrà obbligatoriamente utilizzare i presidi di sicurezza previsti dalle norme vigenti.

Il Consiglio di Istituto definisce l'entità del contributo integrativo volontario per le attività di laboratorio, pari a € 50,00 forfettarie.

ART. 3 - ADEMPIMENTI

Gli "uditori" sono iscritti nel registro di classe in cui è trascritto il loro nome e cognome, seguito dalla lettera "u".

L'insegnante attesta, sul libretto personale assegnato all'"uditore", la presenza alla lezione o l'entrata e l'uscita dello stesso se non coincidenti con l'inizio e il termine delle lezioni.

Gli "uditori" assistono volontariamente alle lezioni impartite all'interno della classe/laboratorio a cui vengono assegnati, senza che ciò pregiudichi la regolare attività didattica riferita agli allievi regolarmente iscritti; è consentita la frequenza saltuaria; non devono giustificare le assenze (salvo i minorenni), in quanto assistono soltanto alle lezioni e non partecipano attivamente.

Liceo Artistico Statale **“Via di Ripetta”** - Roma

Lo studente uditore è obbligato a rispettare le prescrizioni sancite dal regolamento d’istituto e le istruzioni impartite dal docente della classe durante le lezioni. In caso di annotazione disciplinare, il Consiglio di classe potrà valutare la sospensione dalle lezioni e in caso di recidiva sarà deliberata la definitiva esclusione dalle lezioni. In quest’ultima ipotesi non si procederà al rimborso della quota versata.

A loro richiesta possono sottoporsi a verifiche senza obbligo di registrazione delle valutazioni da parte dei docenti né di comunicazioni trimestrali da parte della scuola.

ART.4 – DISPOSIZIONI FINALI

Lo status di uditore, vista la natura sperimentale e non codificata dello status stesso, non può consentire di fruire dei permessi Diritto allo studio – c. d. 150 ore – per gli studenti lavoratori.

La frequenza dell’uditore cessa al termine delle lezioni.